



Il Prefetto della Provincia di Napoli

Prot. (vedasi stampigliatura laterale) Area II Staff 1

LETTA l'istanza, presentata il 18 agosto 2022, con cui Liccardo Gesualda, nata a Mugnano di Napoli il 3 agosto 1991 (atto n. 1015 parte I, serie A, del registro degli atti di nascita del predetto Comune) e residente in Marano di Napoli alla via Marano Pianura n.54, ha chiesto la modifica del proprio nome, motivata sostanzialmente dal fatto che ha sempre avvertito un senso di disagio nel dichiararlo pubblicamente, tanto da maturare la volontà di assumere quello di Alda;

CONSIDERATO che:

- ❖ l'art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000, come modificato dal d.p.r. 13 marzo 2012, n. 54, recante la disciplina della materia del cambio del nome e del cognome, nell'esemplificare le ipotesi in cui il nome può essere cambiato "...anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale", non introduce un criterio di tassatività dei casi in cui l'istanza di mutamento delle generalità può formare oggetto di favorevole assenso, dando spazio anche a intenti soggettivi e atipici;
- ❖ stando alla norma sopra richiamata, fatta eccezione per le dette fattispecie tipiche (nomi ridicoli, vergognosi, o rivelatori dell'origine naturale), nelle quali l'interesse del singolo è sempre considerato prevalente, l'istanza per il cambiamento del nome è rimessa, per il resto, a una valutazione discrezionale del Prefetto, che deve porre a raffronto le ragioni poste a fondamento della richiesta alla luce dell'interesse pubblico alla tutela della funzione identificativa del nome e, allo stesso tempo, tener conto del fatto che il nome è oggetto di un importante diritto della personalità;
- ❖ allo stesso tempo, l'art. 89 non consente al richiedente di 'scegliere' il proprio nome, perché, altrimenti opinando, si arrecherebbe un serio *vulnus* all'interesse pubblico alla stabilità dei dati riguardanti l'identità personale;

RILEVATO che, dagli atti istruttori, non sono emersi elementi ostativi;

RITENUTO che l'esigenza del cambio del nome manifestata dall'istante è positivamente apprezzabile, in quanto quello che vorrebbe assumere può svolgere, comunque, una funzione di identificazione e riconoscibilità sociale, senza determinare un significativo *vulnus* all'interesse pubblico alla stabilità e alla certezza degli elementi identificativi della persona, anche per la ragionevole prospettiva che il nuovo nome è destinato a un utilizzo prolungato;

VISTI gli artt. 89 e seguenti del D.P.R. 3.11.2000, n. 396, recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, come modificato dal D.P.R. 13.03.2012, n.54

DECRETA

Liccardo Gesualda, le cui complete generalità sono state riportate in premessa, è autorizzata a fare affiggere, per trenta giorni, all'albo pretorio dei Comuni di nascita e di residenza un avviso contenente il sunto della domanda, affinché chiunque ne abbia interesse possa opporsi nei successivi trenta giorni. Sarà cura dell'istante fornire la prova dell'avvenuta esecuzione dell'affissione e della sua durata, facendola pervenire, entro il termine di centoventi giorni dalla notifica/ricezione del presente provvedimento, decorso inutilmente il quale l'istanza sarà archiviata, senza alcun preavviso.

Napoli, (data del protocollo)

Il Dirigente Area II Staff 1
Vice Prefetto
(S. di Martino)